


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Sospensione di diritto o cautelativa?

L'Ordine deve distinguere i casi in cui la misura è imposta e quelli nei quali è consentita. La linea guida è nell'articolo 43 del Dpr 221/50 recentemente innovato.

LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE "OPE LEGIS" NON PUÒ TROVARE APPLICAZIONE GENERALIZZATA IN TUTTI I CASI DI ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLE LIBERTÀ PERSONALI.



di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato Fnovi

Le cronache sempre più frequentemente riferiscono di medici veterinari coinvolti in indagini e raggiunti da misure di sicurezza restrittive della libertà personale e appare utile chiarire quale atteggiamento debba avere l'Ordine di fronte ai provvedimenti che la magistratura assume nella fase delle inda-

gini preliminari e quali atti sia tenuto eventualmente a compiere nei confronti dei propri iscritti.

La norma il cui esame ci aiuterà a dirimere la questione è l'art. 43 del D.P.R. n. 221/50 che disciplina, al primo comma, la **sospensione di diritto**, per le fattispecie tassativamente previste

- vale a dire "*ope legis*" - e, al secondo comma, la **sospensione cautelativa**.

È bene precisare che gli effetti della sospensione sono prodotti direttamente in tutti i casi espressamente previsti dalla legge: ad esempio quando il provvedimento di divieto tem-

“È decaduto l'automatismo della sanzione disciplinare come conseguenza diretta della sanzione penale”.

poraneo di esercitare determinate attività professionali è adottato direttamente dal giudice (art. 290 codice di procedura penale), o quando l'interdizione è inflitta come pena accessoria (art. 30 codice penale). Tornando alla sospensione di diritto di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n. 221/50 deve osservarsi che il disposto è stato profondamente innovato; a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale: in luogo della originaria dizione della lettera a) ("emissione di un mandato o di un ordine di cattura") deve oggi leggersi "emissione di provvedimento che dispone gli arresti domiciliari o di provvedimento che dispone la custodia cautelare in carcere".

Deve poi ritenersi cancellato il disposto della lettera b) nella parte in cui prevede la sospensione in conseguenza dell'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli artt. 140 del codice penale: questo articolo infatti è stato abrogato con il nuovo codice di procedura penale che ha previsto che le pene accessorie conseguono solo all'irrogazione della pena principale e non possono trovare applicazione provvisoria prima dell'emissione della sentenza.

Inapplicabile è poi la previsione di cui alla lettera c) che accenna alla interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni. Bisogna infatti ricordare che l'automatismo della sanzione disciplinare come conseguenza diretta della sanzione penale è caduto a seguito di numerose pro-

nunzie giudiziali che hanno affermato il principio opposto secondo cui gli stessi fatti oggetto del processo penale devono essere valutati autonomamente dall'Ordine. Tale disposizione deve pertanto ritenersi inapplicabile, rimanendo salvo l'obbligo per l'Ordine di avviare il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 221/50.

Restano quindi le ipotesi di cui alla lettera b), seconda parte, relativa all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziale, o in una casa di cura e di custodia ordinata dal giudice in caso infermo di mente, ubriaco abituale, o persona dedita all'uso di sostanze

"La sospensione cautelativa può essere pronunciata solo dopo aver sentito il professionista".

stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (art. 206 codice penale); alla lettera d) relativa all'applicazione di una delle misure detentive (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario) di cui all'art. 215 del codice penale; e alla lettera e) relativa all'applicazione delle misure di sicurezza non detentive (libertà vigilata, divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche, espulsione dello straniero dallo Stato) previste dall'art. 215 del codice penale.

Ciò detto, si ribadisce quindi che la sanzione della sospensione "ope legis" non può trovare applicazione generalizzata in tutti i casi di assunzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale

poiché la stessa chiaramente differenzia le ipotesi cautelari da quelle di sicurezza e, nell'ambito delle due categorie, le fattispecie di sua applicazione.

L'art. 43, comma 2, prevede invece la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di pronunciare la sospensione del sanitario per fatti particolarmente gravi e nell'ipotesi che sia stato ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.

Il Consiglio Direttivo può pronunciare la sospensione cautelativa solo dopo aver sentito il professionista. Per la convocazione e audizione si osservano le stesse modalità indicate per

il procedimento disciplinare. In definitiva, nelle ipotesi di cui al primo comma, la sospensione deve essere obbligatoriamente pronunciata e quindi il relativo provvedimento non è espressione di una valutazione discrezionale della condotta del sanitario, ma costituisce mera dichiarazione degli effetti dell'art. 43.

Nelle ipotesi di cui al secondo comma dello stesso articolo, il Consiglio dell'Ordine pronuncia la sospensione del sanitario come misura facoltativa. In questo caso la sua applicazione richiede che l'interessato sia sentito personalmente e la pronuncia richiede un provvedimento motivato, così da porre in evidenza la valutazione che l'organismo disciplinare ha dato al fatto contestato al sanitario resosi colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione. ●